

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

16 febbraio 2018

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/220 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 10

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2018/224 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (PESC) 2018/225 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani	14
★ Decisione (PESC) 2018/226 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)	15
★ Decisione di esecuzione (PESC) 2018/227 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	16
★ Decisione (UE) 2018/228 della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2018, che modifica la decisione (UE) 2017/936 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2018/6)	18

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2018/219 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 ⁽²⁾ del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) I sistemi di limitazione e scambio sono strumenti strategici che riducono le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi. Il collegamento dei sistemi di limitazione e scambio dovrebbe permettere una più ampia fissazione dei prezzi del carbonio e maggiori possibilità di riduzione, nonché un miglioramento dell'efficienza economica dello scambio di emissioni. Lo sviluppo di un efficiente mercato internazionale del carbonio tramite il collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di emissioni («ETS») è un traguardo programmatico a lungo termine dell'Unione e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima, anche nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) Si considera fondamentale che il trasporto aereo sia coperto dall'ETS della Svizzera al fine di collegare l'ETS della Svizzera con l'ETS dell'Unione. L'ETS della Svizzera non copre ancora il trasporto aereo, ma la Confederazione svizzera sta lavorando a una normativa che estenda il suo ETS al trasporto aereo. È opportuno che l'accordo non entri in vigore fino a che sia predisposta tale normativa e l'allegato I, parte B dell'accordo sia modificato per fare riferimento a tale normativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra è approvato a nome dell'Unione. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Approvazione del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

⁽³⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione di cui all'articolo 21 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo. ⁽¹⁾
2. Lo strumento di approvazione dell'Unione è notificato soltanto quando la Confederazione svizzera ha messo in vigore la normativa necessaria che estendo il proprio ETS al trasporto aereo e l'allegato I, parte B dell'accordo è modificato di conseguenza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il president
V. GORANOV

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/220 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio meccanico (cosiddetto «spanditore manuale») costituito da una struttura in acciaio, un serbatoio in plastica rivestito internamente di tela del volume di circa 60 litri, uno spanditore rotante alla base del serbatoio e due pneumatici.</p> <p>È destinato ad essere utilizzato per la distribuzione (spandimento/dispersione mediante rotazione) di concimi, sabbia, sementi, sale ecc. Il volume di distribuzione può essere regolato mediante l'impugnatura. È idoneo alla manutenzione periodica di vaste aree.</p> <p>Cfr. l'illustrazione (*).</p>	8424 89 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8424, 8424 89 e 8424 89 70.</p> <p>L'apparecchio risponde alla descrizione della voce 8424 (dispersione di sabbia e sale) e alla descrizione della voce 8432 (distributore di concime e seminatrice). Non può essere classificato in virtù della nota 3 della sezione XVI in quanto non svolge una funzione principale. In conformità alla nota 2 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 (in questo caso nella voce 8424).</p> <p>L'apparecchio può essere utilizzato sia come un apparecchio per l'agricoltura o l'orticoltura della sottovoce 8424 82 sia come un altro apparecchio della sottovoce 8424 89. Date le sue caratteristiche, nessuna di queste funzioni è considerata la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI e nessuna delle due sottovoci fornisce una descrizione più specifica. Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nella sottovoce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8424 89 70 come altri apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO (UE) 2018/221 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 *bis*, lettera m),visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di tale regolamento, compreso quello responsabile per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce il laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e i suoi compiti specifici.
- (3) La designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE, attualmente situato nel Regno Unito, avrà fine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito in conformità con l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (4) È necessario mantenere un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE al fine di garantire l'alta qualità e l'affidabilità delle tecniche diagnostiche per le TSE, nonché la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione. Per questo motivo il 29 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE. A seguito del completamento della procedura di selezione, è opportuno designare quale laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE il consorzio selezionato formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004.
- (6) Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e dare al nuovo laboratorio di riferimento dell'UE designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 2019.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Il laboratorio UE di riferimento per le TSE è un consorzio formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)
Via Bologna 148
10154 Torino
Italia

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 Roma
Italia».

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. Laboratorio di riferimento dell'UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all'allegato X, capitolo B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2018/222 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di detto regolamento, compreso quello responsabile per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.
- (2) La designazione del laboratorio con sede nel Regno Unito come laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi giunge a termine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (3) Poiché *Salmonella*, *Escherichia Coli* e virus costituiscono i principali rischi di patologie alimentari nei molluschi bivalvi, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (*salmonella*), il laboratorio di riferimento dell'UE per *Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare conducano gli esami analitici rispettivamente per *salmonella*, *E. coli* e virus che erano condotti finora dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. È opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprenda le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Non è quindi più necessario disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ed è pertanto opportuno eliminarlo dall'elenco di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004.
- (5) Al fine di evitare interruzioni delle attività attualmente svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 4 è soppresso.

Articolo 2

Il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (*salmonella*), il laboratorio di riferimento dell'UE per l'*Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare riprendono le attività finora svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi per quanto riguarda gli esami analitici rispettivamente per *salmonella*, *E. coli* e virus.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprende le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (3) Il 15 febbraio 2018 il Consiglio ha deciso di aggiornare la voce relativa a una persona nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni. Questa persona designata è stata identificata dal Consiglio come ex presidente dello Zimbabwe e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

la voce relativa alla seguente persona fisica dell'elenco «I. **Persone**»:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

è sostituita da quanto segue:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/224 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. Viste la quantità e l'importanza delle incertezze che caratterizzano l'attuale transizione a seguito del cambiamento di ai vertici del dicembre 2017, il Consiglio ritiene che le misure restrittive debbano rimanere in vigore fino a che la situazione non diverrà più chiara.
- (3) È pertanto opportuno prorogare le misure restrittive contro lo Zimbabwe fino al 20 febbraio 2019. Il Consiglio dovrebbe riesaminare le misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza in Zimbabwe.
- (4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità elencate all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2019.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2019.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

DECISIONE (PESC) 2018/225 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Stavros LAMBRINIDIS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani.
- (2) Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/346 ⁽²⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2019.
- (3) La decisione (PESC) 2017/346 prevedeva l'importo di riferimento finanziario destinato all'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018. È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/346,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/346 è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 è pari a 894 178 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2018.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 66).

DECISIONE (PESC) 2018/226 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC ⁽¹⁾, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 ⁽²⁾, che modifica la decisione 2012/389/PESC. Il nome della missione è stato modificato in EUCAP Somalia, il suo mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 e il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario è stato prorogato fino al 28 febbraio 2017.
- (3) Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/349 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2012/389/PESC e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018.
- (4) La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 27 335 900 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/349 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 80).

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/227 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.
- (2) Dovrebbe essere aggiornata la voce relativa a una persona elencata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2011/101/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV

⁽¹⁾ GUL 42 del 16.2.2011, pag. 6.

ALLEGATO

La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1.	Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto.»

DECISIONE (UE) 2018/228 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 13 febbraio 2018****che modifica la decisione (UE) 2017/936 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2018/6)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/16) ⁽⁴⁾ dispone che le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) siano adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità e da altri capi di unità operative.
- (2) In data 1° febbraio 2018 ha avuto luogo una riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE che prevede il trasferimento di tre divisioni, compresa la Divisione autorizzazioni, dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV alla Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza. Il vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV non sarà più responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità.
- (3) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità.
- (4) Pertanto la decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/16) dovrebbe essere modificata di conseguenza per rispecchiare il trasferimento delle responsabilità relative alle decisioni in materia di professionalità e onorabilità alla Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1**Modifiche**

L'articolo 1 della decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) è sostituito dal seguente:

«Articolo 1**Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se costoro non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:

- a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

⁽¹⁾ GUL 141 del 1.6.2017, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 141 del 1.6.2017, pag. 21.

⁽³⁾ GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16) (GUL 141 del 1.6.2017, pag. 26).

- b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
- c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 febbraio 2018.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

